



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

PROT. N. 18938

BANDO PUBBLICO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014 (BANDO FSA 2015) (ART. 11, Legge n. 431/98)

E' indetto il bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1210 del 15.09.2015 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle L. 27 luglio 1978, n. 392, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e L. 9 dicembre 1998, n. 431.

1. AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda:

- a) Sia residente nel Comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
- b) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente) purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia assegnato al genitore superstite;
- c) Presenti una condizione economica, risultante dall'attestazione ISEE dell'anno in corso, (D.P.C.M.159/2013) non superiore a € 13.000,00;
- d) Il contratto di affitto relativo all'anno 2014 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto;
- e) Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- f) Se richiedenti stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, e successivi D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, del titolo di soggiorno scadute;
- g) Se cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto in base all'art. 11, comma 13, del DL 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133), che attesti la residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- h) In regime di libero mercato. Gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o Comunali, il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato);

- i) I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- j) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta da parte dei membri dello stesso nucleo familiare, cumulativa di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

2. CASI DI ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione, vengono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e L. 9 dicembre 1998, n. 431;
- b. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 18%, purché l'ISEEfsa sia superiore a 7.000,00;
- e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tale situazioni sono ammesse a riparto per il 50% dell'importo ammissibile restando il 50% rimanente a carico del Comune;
- f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g. la cui superficie netta superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 3.e.);
- h. non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2014, in altra Regione; Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate "non idonee".

3. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a) si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 40% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 per crescere linearmente e proporzionalmente in modo che a 14.000,00 corrisponda il 35%.
- b) il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alle spese di riscaldamento, per un importo non superiore ad € 600,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di

- affitto dell'anno e le spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014;
- c) qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 200% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o composta esclusivamente da over 65 alla data del 31.12.2014 o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
 - d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
 - e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a 3 componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura, viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino alla percentuale di supero. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuti il 65° anno di età entro il 31.12.2014 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.
 - f) infine, il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEE_{fsa}). Per chi ha un ISEE_{fsa} minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 20% per ISEE_{fsa} pari 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEE_{fsa} maggiore;
 - g) non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.
 - h) se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo del contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati;
 - i) beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatario interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla legge 12 novembre 2004, n.269.
 - j) in caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità del delegato.

4. DOCUMENTAZIONE

Nessuna documentazione (ad esclusione della dichiarazione ISEE, di un documento di identità del richiedente e titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari) deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione, potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. E' tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione con attenzione ed in ogni sua parte e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- a) dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE in corso di validità;
- b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2014;
- e) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2014, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;
- f) nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno o, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g) nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito, in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere convalidata, o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito, o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al Comune di residenza. Per il Comune di Camposampiero, la domanda dovrà essere presentata dal 2 novembre al 5 dicembre 2015 con le modalità previste nel presente Bando, a pena di esclusione.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate entro la data di scadenza:

- ✓ Presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune con i seguenti orari:
Lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- ✓ Recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
Comune di Camposampiero – Ufficio Servizi Sociali
Piazza Castello, 35 – 35012 Camposampiero (Pd)
 - Con raccomandata;
 - Per via telematica : PEC – comune.camposampiero.pd@pecveneto.it;
- ✓ In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- a. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c. il conferimento dei dati, e nei casi di legge l'autorizzazione al loro trattamento, sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- d. i dati saranno trasmessi alla Regione del Veneto – Unità di Progetto Edilizia Abitativa dalla ditta da questa incaricata della gestione telematica delle domande;
- d. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camposampiero;
- e. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- f. in ogni momento, il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Camposampiero, lì 30 ottobre 2015

Il Funzionario Responsabile

Gianni Fantinato

